

## AZIENDA SPECIALE COMUNALE

di Capaccio Pæstum

# DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 6 del 27 GIUGNO 2019

### DETERMINA ACQUISTO RETE PER RECINZIONE CAMPETTO SCUOLA MEDIA VANNULO. AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1628F9BB5

#### Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune,
  ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica
  stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
  - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
  - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
  - ha approvato il Piano programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015:
  - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stato approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale





dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovraintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

#### **Richiamate**

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore a r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo allE annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2019 di approvazione del piano economico e finanziario relativo all'annualità 2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019 sottoscritta in data 20/05/2019

#### Considerato che

- la Giunta Comunale con deliberazione n.468 del 07/10/2018ha approvato la perizia estimativa dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza area pertinenziale e campetto della scuola media Vannulo redatta dal servizio manutenzione;
- che il servizio manutenzione ha chiesto all'Azienda di provvedere al rifacimento della recinzione del campetto annesso alla scuola media Vannulo,
- che per il rifacimento della recinzione occorre provvedere, come comunicato dal responsabile tecnico dell'Azienda geom. Gaetano Perillo, all'acquisto di ml. 100 di rete plastificata, 20 Kg. ferro plastificato, 32 pz. Tenditore occhio/gancio, 8 pezzi di antiruggine, e 8 pezzi di smalto verde

Visti i preventivi offerta: della ditta Ferramenta Luciano Fiore di Luciano Aurora C. s.a.s presentato al protocollo generale dell'Azienda al n. 122 del 26/06/2019 dal quale si evince che per la fornitura del suddetto materiale offre l'importo complessivo di € 1.694,10 e della ditta Santomauro Aldo presentato al protocollo generale dell'Azienda al n. 121 del 26/06/2019 che ha offerto l'importo complessivo di € 1.286,87 per la fornitura del materiale di cui si tratta;

Constatato che il prezzo più conveniente è stato praticato dalla ditta Santomauro Aldo C.F. SNTLDA50D17B644U P.IVA 00361800659, con sede in via Italia 61, Capaccio Scalo

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Visto l'articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,



PAISTOM AZIENDA SPECIALE COMUNALE



individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina acontrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

Visto che l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

#### Dato atto che

la fornitura da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere , senza far ricorso al MEPA,;ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.-lgs. n.50/2016 s.m.i. Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario come desumibile dal DURC agli atti di questo ufficio;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z1628F9BB5;

Visto la legge 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2019:

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso:

#### **DETERMINA**

- 1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 2. Di affidare, la fornitura del materiale elencato in premessa necessario per il rifacimento della recinzione al campetto sportivo annesso alla scuola media Vannulo, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta Santomauro Aldo C.F. SNTLDA50D17B644U P.IVA 00361800659, con sede in via Italia 61, Capaccio Scalo, per l'importo offerto di € 1.569,98 IVA inclusa; all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016;
- Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art.192, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dotare l'utenza di un campetto sportivo in sicurezza;
  - b) l'oggetto del contratto è l'acquisizione della fornitura di materiale in premessa elencato necessario per il rifacimento della recinzione al campetto sportivo annesso alla scuola media Vannulo;





- c) la sottoscrizione della presente determinazione da parte della ditta tiene luogo del formale contratto
- d)le clausole essenziali sono quelle contenute nella presente determinazione della normativa vigente nel settore;
- 4. Di dare atto che la spesa grava sul bilancio corrente.
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE Maria Luigia D'Angelo

PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE

di Capaccio Pæstum